

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI FORNITURE SERVIZI**

Approvato con atto di G.E. n. 6 del giorno 21/07/2015  
modificato con atto di G.E. n. 7 del giorno 11/08/2015

## SOMMARIO

<b>PARTE I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE</b> .....	3
<b>Art . 1 - Oggetto del Regolamento e Norme introduttive</b> .....	3
<b>Art . 2 - Interventi in economia</b> .....	3
<b>Art . 2-bis - Ricorso a strumenti telematici di acquisto</b> .....	3
<b>Art . 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia</b> .....	4
<b>Art . 3 bis – Attività di programmazione</b> .....	4
<b>PARTE II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</b> .....	4
<b>Art . 4 - Forniture e servizi in economia</b> .....	4
<b>Art . 5 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia</b> .....	4
<b>PARTE III PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE</b> .....	5
<b>Art . 6 - Interventi in cottimo fiduciario</b> .....	5
<b>Art . 7 - Scelta del contraente</b> .....	6
<b>Art . 8 - Forma del contratto</b> .....	6
<b>PARTE IV - NORME DI ESECUZIONE</b> .....	7
<b>Art . 9 – Cauzione provvisoria e garanzia definitiva all'esecuzione del contratto</b> .....	7
<b>Art . 10 - Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture</b> .....	7
<b>PARTE V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI</b> .....	8
<b>Art . 11 - Servizi tecnici</b> .....	8
<b>Art . 12 - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza</b> .....	9
<b>PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	9
<b>Art . 13 - Termini e loro computo</b> .....	9
<b>Art . 14 - Affidamenti a cooperative sociali</b> .....	9
<b>Art . 15 - Adeguamenti normativi</b> .....	9
<b>Art . 16 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie</b> .....	9

## **PARTE I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento e Norme introduttive**

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia dell'Azienda consortile COeSO Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. per i lavori e degli artt. 329 e ss per i servizi e le forniture del DPR n. 207/2010 (di seguito, il "Regolamento Attuativo") e alla Legge Regionale Toscana n. 38 del 13/07/2007 così come modificata dalla L.R. 29 febbraio 2008, n. 13.

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice che così statuiscono:

*“8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.*

*9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, -aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.*

*10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.”*

3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di costo, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione.

Il responsabile del Servizio assolve le funzioni di responsabile del Procedimento di cui agli artt. 10 e 125 comma 2 del Dlgs 12.04.2006 n. 163 fatta salva la possibilità di assegnare le predette funzioni ad altro soggetto.

4. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 2 - Interventi in economia**

1. In esecuzione dell'art. 125 del Codice, l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:

**a)** per le forniture e i servizi – Euro 207.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).

2. L'importo di cui al precedente comma 1 deve intendersi automaticamente adeguato a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

### **Art. 2-bis – Ricorso a strumenti telematici di acquisto**

1. Ai sensi dell' art. 1 comma 450 della L. 296/06 e ss.mm.ii., fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo articolo, l'Azienda, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema di acquisti telematici del Servizio Sanitario della Toscana (START) messo a disposizione dalla Regione Toscana.

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, può avvenire:
  - in amministrazione diretta;
  - per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'Azienda, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'azienda.

### **Art. 3-bis – Attività di programmazione**

1. L'Azienda approva ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Il programma può essere aggiornato in corso d'esercizio.
2. Rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

## **PARTE II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA**

### **Art. 4 - Forniture e servizi in economia**

1. In attuazione a quanto previsto all'art. 125, comma 10 del Codice, possono essere affidati in economia i servizi e forniture identificati dal vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento CE n. 213/2008 in vigore e ss.mm.ii..
2. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 2, è altresì consentito nelle ipotesi di cui all'art. 125 c. 10 del D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 5 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è consentito l'affidamento diretto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, da parte del Responsabile del Servizio, in relazione alle fattispecie individuate all'art. 4 per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro: previa acquisizione di almeno cinque preventivi di spesa.
2. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino all'importo di cui al precedente art. 2 c. 1, l'affidamento avviene per cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo invito a presentare offerta ad almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'azienda o dal Comune di Grosseto
3. Le procedure di affidamento di cui al comma precedente può essere precedute da apposita indagine di mercato, tramite pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente dell'Azienda/START, diretto

a raccogliere manifestazioni di interesse, a seguito delle quali il responsabile del procedimento individuerà i soggetti da invitare alla procedura in economia.

4. L'Azienda, fermo quanto previsto dall'art. 2-bis del presente Regolamento, può avvalersi, per la procedure di cui ai commi 1,2 e 3, dell'indirizzario degli operatori economici presente sul Sistema di acquisti telematici del Servizio Sanitario Toscano (START).

5. E' consentito l'affidamento diretto per importi inferiori a 5.000,00 Euro;

6. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti gli interventi in economia ai sensi dell'articolo 86 comma 3 bis del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

7. Qualora un intervento da affidare in economia si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista per la prestazione prevalente. Salvo eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento. In caso di contratti misti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del Codice.

### **PARTE III PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE**

#### **Art. 6 - Interventi in cottimo fiduciario**

1. Relativamente agli interventi da affidare in cottimo fiduciario di cui al precedente art. 5 comma 2), il Responsabile del Procedimento richiede idonea offerta ad almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati dagli elenchi di cui all'art. 5 del presente Regolamento ovvero da autonoma indagine di mercato previa pubblicazione del relativo avviso pubblico, ai sensi del precedente art. 5, comma 3.

2. Ai sensi dell'art. 334 del DPR 207/2010, per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, in caso di cottimo fiduciario, la lettera d'invito e i documenti consequenziali riportano almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Qualora la procedura non sia svolta tramite gli strumenti telematici di cui al precedente art. 2-bis, la lettera di invito è inoltrata preferibilmente via posta elettronica certificata. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispone un capitolato d'oneri al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

### **Art. 7 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
  - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice e dell'art. 327 del DPR 207/2010.
3. La post informazione degli affidamenti in economia di beni e servizi è disciplinata dall'art. 331 del Regolamento Attuativo, salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, di norma, dal Responsabile del Procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale.
6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio;
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze da parte dei membri della Commissione che hanno determinato l'affidamento.
8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice a norma del quale *“In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*.

### **Art. 8 - Forma del contratto**

1. I contratti di cottimo fiduciario di norma hanno la forma di scrittura privata.
2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 di importo inferiore ad Euro 40.000,00 possono essere stipulati mediante scambio di lettere con cui viene disposta l'ordinazione della fornitura di beni e di servizi riportando/richiamando i contenuti previsti per la lettera di invito.  
Il contratto di cottimo/lettera d'ordine deve di norma indicare:
  - a) l'elenco delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di consegna della fornitura dell'esecuzione del servizio;
  - e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.
3. In caso di urgenza, è possibile procedere dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario, all'ordinativo della fornitura o del servizio.
4. Nelle procedure di cottimo fiduciario, il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
- a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
- l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'azienda effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
  - l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.
  - il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici o lo "SMART CIG" e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP.
5. Quando previsto in rapporto alla tipologia delle forniture e dei servizi, nei contratti di cottimo va richiamato il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che ne forma parte integrante e sostanziale. Il DUVRI, in caso in cui siano previsti oneri per la sicurezza, deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

## **PARTE IV - NORME DI ESECUZIONE**

### **Art. 9 – Cauzione provvisoria e garanzia definitiva all'esecuzione del contratto**

1. Salvo diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle garanzie di esecuzione di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di importo fino a Euro 40.000,00 compresi.

### **Art. 10 - Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture**

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini previsti dal contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione
2. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.
3. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo.
4. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale e soggetto agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **PARTE V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI**

### **Art. 11 - Servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:

- servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di cui all'art. 91 del Codice e 252 del Regolamento attuativo;
- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
- la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
- le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
- le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es. : prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.).

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico dagli enti aderenti all'azienda o altre pubbliche amministrazioni, previo accordo con i soggetti stessi

3. Nei casi di motivata necessità (carezza di personale tecnico negli enti aderenti , difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità, per servizi che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'azienda può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. Gli incarichi per i servizi tecnici si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità, nelle seguenti fasce di importo:

- fascia 1: inferiore ad Euro 40.000,00;

- fascia 2: pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 100.000,00.

L'affidamento degli incarichi che rientrano nella fascia 1 avviene mediante affidamento diretto a cura del responsabile unico del procedimento, a professionista competente nel settore oggetto dell'incarico, rilevabile dalla scheda tecnica-curriculum, previa acquisizione di almeno tre preventivi di spesa, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

6. Per l'affidamento degli incarichi che rientrano nella fascia 2, i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati sulla base di indagini di mercato. L'invito è inviato ad almeno cinque soggetti, selezionati come indicato al successivo comma 8.

7. L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sul profilo del committente/START per un periodo di norma non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta, sulla base delle disposizioni normative applicabili.

8. E' consentito l'affidamento diretto per importi inferiori a 5.000,00 Euro;

9. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sul sito dell'Azienda.



## **Art. 12 - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza**

1. I servizi legali di cui all'allegato II B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo alle prestazioni legali relative ad ipotesi pre-contenzioso, risoluzione stragiudiziale delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, ad esclusione del patrocinio legale, sono affidati, in applicazione delle norme del presente regolamento.
2. Il patrocinio legale non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica, dato che l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.

## **PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13 - Termini e loro computo**

1. Nel computo dei termini indicati nei contratti di cottimo fiduciario, nelle lettere d'invito, nei Capitolati Speciali, quando il termine è previsto in giorni ed ore si esclude il giorno e l'ora iniziale.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

### **Art. 14 - Affidamenti a cooperative sociali**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Le modalità di affidamento in economia alle cooperative sociali di cui al comma precedente, avvengono nel rispetto dell'art. 5 del presente Regolamento. Si applica l'art. 5 della legge n. 381 del 1991.
3. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 e Legge Regionale RT 87/1997.

### **Art. 15 - Adeguamenti normativi**

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

### **Art. 16 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti dell'Azienda incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.